

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 18

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI RICOVERO E DOMICILIARE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/92 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), L. 405/2001 (art. 2 comma 5, monitoraggio delle prescrizioni ospedaliere)

L. 23 dicembre 2000, n. 388 (in particolare, art. 88 per i controlli amministrativi sulle cartelle cliniche);

L. 23 dicembre 1994, n.724 (in particolare, art. 3 per il registro delle prenotazioni);

L. 13 maggio 1978, n. 180 (accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori)

R.D. 27 luglio 1934 Testo Unico Leggi sanitarie

D.Lgs 196/2003 Art. 92: Codice in materia di protezione dei dati personali (Cartelle cliniche)

Specifiche regole sulla riservatezza delle informazioni sanitarie sono inoltre stabilite dai codici deontologici dei medici e degli odontoiatri e da quelli di altri professionisti sanitari.

Leggi regionali

Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna);

L. R. 26 gennaio 1995 n. 5 (Norma di riforma del Sistema Sanitario Regionale);

L. R. 24 marzo 1997 n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5, e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19.

L. R. 13 ottobre 1998 n. 30 (Norme in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanità pubblica);

L. R. 3 febbraio 1993 n. 9 (Norme sulla salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario Nazionale);

L. R. 6 maggio 1991 n. 16 (Istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale);

L. R. 5 giugno 1980 n. 9 (L'assistenza ospedaliera nelle case di cura private della Sardegna, la riscossione dei contributi a carico degli iscritti ai ruoli regionali per l'assistenza volontaria, e modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, e sue successive modifiche).

L. R. 22 gennaio 1986 n. 14 (Modalità per l'accesso in strutture sanitarie di alta specializzazione);

L. R. 23 luglio 1991 n. 26 (Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero)

ALTRE FONTI :

D.P.C.M. 29.11.2001 (livelli essenziali di assistenza);

D.M. 12 dicembre 2001 (sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria);

D.M. 27.10.2000, n. 380 (scheda di dimissione ospedaliera);

D.M. 14 dicembre 1994 e successive modificazioni (remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero);

D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 (accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, in particolare art. 35 per i rapporti tra il medico di famiglia e l'ospedale);

D.P.R. 14.1.1997 (requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie);

D.P.C.M. 19 maggio 1995 (schema di riferimento per la Carta dei servizi pubblici sanitari);

D.P.C.M. 27 giugno 1986 (case di cura private);

DECRETO 16 luglio 2001, n. 349 (Regolamento recante " Modificazioni al certificato di assistenza. al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni")

D.P.R 128/1969 (in particolare, art. 5 per la cartella clinica);

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in particolare art. 94 per il rilascio di copia della cartella clinica);

Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria; approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 19 giugno 2003

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (Art. 85 comma 1, lettera a), relative al ricovero ospedaliero;

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g)

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità e di interruzione della gravidanza, stupefacenti e sostanze psicotrope, assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, con riferimento alle attività connesse al ricovero ospedaliero (art. 86, comma 1);

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input checked="" type="checkbox"/>			
Convinzioni religiose	<input type="checkbox"/>	filosofiche	<input type="checkbox"/>	d'altro genere <input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>			
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale				<input type="checkbox"/>
Stato di salute:	attuale <input checked="" type="checkbox"/>	Pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato <input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input type="checkbox"/>			

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione)

Possono essere stabilite interconnessioni con altri archivi, se necessario in funzione delle finalità del trattamento; ad es.: con archivi contenenti dati di assistenza al parto, con le anagrafi assistiti, con registri informatizzati di prenotazione o accessi in pronto soccorso, archivio emergenza 118, con archivi relativi a prestazioni ambulatoriali o ai consumi farmaceutici, con archivi relativi alle attività residenziali e semiresidenziali, con archivi relativi alle attività di tutela della salute mentale.

- di altro titolare

Comunicazione

Aziende sanitarie, Istituti di ricovero, Azienda/Regione di residenza dell'interessato..

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Regione per finalità amministrative gestionali (compreso la rendicontazione della mobilità sanitaria infraregionale e interregionale).

Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale sono quelle riconducibili ai livelli essenziali di assistenza.

L'assistenza ospedaliera consiste nei ricoveri ospedalieri (per acuti, di riabilitazione, di lungodegenza) effettuati sia in regime ordinario sia in regime di day hospital/day surgery. L'erogazione della prestazione di ricovero è svolta dagli ospedali pubblici, da quelli equiparati e dai privati accreditati che hanno stipulato appositi accordi contrattuali. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale il ricovero può avvenire in regime istituzionale (con oneri a carico del SSN stesso) o in regime libero-professionale.

Il ricovero ospedaliero può avvenire in modo programmato o in urgenza.

Particolare forma di ricovero è quello obbligatorio, rientrando nei trattamenti sanitari obbligatori, per il quale sono previste specifiche modalità di attivazione.

Nella categoria dei ricoveri ospedalieri vengono anche inclusi gli episodi di assistenza al neonato sano ospitato nel “nido” al quale viene offerta una forma di “ospitalità protetta”.

Gli interventi ospedalieri a domicilio costituiscono una modalità utilizzata in alternativa al ricovero, che le Regioni attivano per particolari necessità in base a modelli organizzativi dalle stesse fissati.

Sono escluse dai ricoveri ospedalieri le attività residenziali o semi-residenziali.

Nell’ambito delle attività di ricovero ospedaliero, particolare interesse riveste per le regioni il trattamento dei dati sensibili in relazione ai flussi informativi relativi a:

- schede di dimissione ospedaliera,
- certificazioni di assistenza al parto,

ai sensi del d.m. 380/2000 e del d.m. 349/2001.

Ai fini della compensazione delle spese sanitarie, i dati sia personali che riguardanti lo stato di salute sono trasmessi alla Regione ed all’Azienda Sanitaria di residenza dell’assistito (Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria).

Le informazioni possono essere trasmesse dalla Regione alle aziende ASL ai fini dello svolgimento delle attività di controllo esterno prevista dall’art. 88 della L. 388/00 e dall’art. 8 octies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il trattamento dei dati per l’attività di monitoraggio e valutazione dell’efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell’assistenza, di valutazione della soddisfazione dell’utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria).